



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2014

Norme per l’apertura di una casa da gioco rispettivamente nei comuni di Taormina e di Palermo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato all'apertura di due case da gioco, una nel comune di Taormina ed una nel comune di Palermo, nel presupposto della mutata natura e rilevanza di tali impianti, oggi da considerare a pieno titolo quali strumenti di promozione e di richiamo turistico.

Che le case da gioco (comunemente *casinò*) non possano più essere considerate oggetto di riprovazione sociale è dimostrato dal fatto che esse sono presenti in diversi Stati dell'Unione europea ed in Italia nei comuni di Saint-Vincent, San Remo, Campione d'Italia e Venezia. Si ricorda che l'istituzione delle quattro case da gioco presenti nel territorio nazionale è avvenuta mediante atti legislativi che, di volta in volta, ne hanno autorizzato l'apertura in singoli comuni, in deroga alle norme del codice penale.

Si rileva, inoltre, che a seguito dell'istituzione del mercato comune europeo l'interdizione all'apertura di casinò in alcune Regioni costituisce una discriminazione ingiustificata ed una restrizione della libertà di impresa nonché una violazione del principio di libera concorrenza, espressamente tutelati nei trattati dell'Unione europea. Tanto più se nell'ambito di uno Stato membro tali strutture siano già previste e disciplinate in alcune Regioni e vietate in altre, come la Sicilia, anche quando queste ultime siano interessate da aiuti preordinati al superamento delle condizioni di squilibrio nello sviluppo.

In proposito, si evidenzia che la giurisprudenza, italiana ed europea, ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'attività di organizzazione del gioco d'azzardo (principalmente *on line*) da parte di società ed agenzie stra-

niere, senza necessità di ulteriori atti di assenso, in applicazione del principio di libertà di stabilimento di imprese nel territorio dell'Unione europea in condizioni di parità. Si deve, quindi, concludere che l'interdizione all'apertura dei *casinò* in Sicilia comporta la conseguenza che la Regione è attualmente utilizzata solo come territorio di raccolta a vantaggio di strutture ad esse estranee, in una inaccettabile, ed illegittima logica coloniale.

Tra l'altro, questa situazione ha determinato un incremento dell'attività del gioco, rendendo ancora più stridente il contrasto tra la crescente diffusione di giochi, lotterie, giochi a premi promossi dallo Stato o di attività gestite da soggetti stranieri ammesse nel territorio italiano ed il perdurante divieto di istituzione di case da gioco.

L'apertura delle case da gioco in Sicilia risulta, quindi, pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo. Considerando, poi, che la Regione ha competenza esclusiva in materia turistica, in forza dell'articolo 14, lettera n) dello Statuto, nella specie non sarebbe comunque ipotizzabile un contrasto tra la proposta normativa e la legislazione statale.

Il disegno di legge, composto di un solo articolo, individua quali sedi per l'istituzione delle case da gioco il comune di Palermo, città d'arte, ed il comune di Taormina, considerata la sua rilevanza strategica nella politica turistica regionale, la sua notorietà internazionale e per essere già stata l'unica sede di casa da gioco in Sicilia. Tra i molteplici benefici derivanti dall'apertura di tali strutture, oltre alla promozione del territorio ed al potenziamento dei flussi turistici, non può essere trascurata l'opportunità di un

aumento delle risorse finanziarie a vantaggio della Regione.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge, intervenendo su materie di competenza sta-

tale, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea deve essere trasmesso al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire al settore turistico condizioni analoghe a quelle di altre Regioni e di altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del Codice penale, nel territorio della Regione siciliana con la presente legge è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, considerata l'alta vocazione turistica del medesimo comune, e di una casa da gioco nel comune di Palermo quale città d'arte.

2. Con legge regionale sono stabiliti:

a) il procedimento per l'apertura delle case da gioco, autorizzate ai sensi del comma 1, sentiti i comuni di Taormina e di Palermo per l'individuazione delle sedi delle case da gioco nel territorio comunale;

b) le modalità di gestione delle case da gioco, oggetto di concessione amministrativa ed affidata a società per azioni individuate secondo procedure di evidenza pubblica;

c) la durata delle concessioni amministrative;

d) l'elenco dei tipi di giochi autorizzati;

e) i giorni di chiusura e gli orari di apertura al pubblico dei locali adibiti al gioco.

16/4/2014
Alle SG
f


Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Il Presidente

Palermo, 09 aprile 2014

Egregio Presidente,


Le trasmetto, in allegato, la relazione tecnica del disegno di legge, approvato dall'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto speciale della Regione siciliana, nella seduta n. 128 del 12 febbraio 2014, dal titolo "Disegno di legge da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Norme per l'apertura di una casa da gioco nei comuni di Taormina e Palermo'." (DDL N. 180). *Con stima.*



(Giovanni Ardizzone)

~~~~~  
Onorevole Senatore Dott. Piero Grasso  
Presidente del Senato della Repubblica  
Palazzo Madama 00100 R O M A

Repubblica Italiana  Regione Siciliana  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**  
 Dipartimento Bilancio e Tesoro  
 Ragioneria Generale della Regione



Prot. n. 20411/A.05.01

Palermo, 08 APR. 2014

**OGGETTO:** Disegno di legge da sottoporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto recante "Norme per l'apertura di una casa da gioco nei Comuni di Taormina e Palermo"

All'Assemblea Regionale Siciliana  
 Ufficio per il coordinamento  
 dell'attività legislativa  
 Palermo

E' pervenuta da codesto Ufficio la richiesta di predisposizione della relazione tecnica inerente al disegno di legge voto di cui in oggetto formulata alla luce delle richieste dello Stato che, in virtù dell'art. 76 bis del regolamento del Senato, rappresenta l'impossibilità di assegnare alla Commissione competente il testo in esame privo della relazione di cui trattasi.

Al riguardo si esprime il parere reso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 3 e 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa verifica effettuata per quanto concerne la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture finanziarie.

In particolare si rileva che il presente ddl non comporta nuove o maggiori spese né a carico del Bilancio della Regione Siciliana, né a carico dei bilanci degli Enti locali che beneficiano di trasferimenti regionali in quanto regola l'apertura di due case da gioco.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
 SEGRETERIA GENERALE  
 PROTOCOLLO  
 0004 116 SGLEGR  
 Prot. n. Class. SGALRG  
 Data 8 APR 2014 L'addetto

